

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2140 del 03/05/2021
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: IMOLA (BO) TITOLARE: DITTA SANTIN NERINO CODICE PRATICA N. BO01A01853/05RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2205 del 30/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre MAGGIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: IMOLA (BO)

TITOLARE: DITTA SANTIN NERINO

CODICE PRATICA N. BO01A01853/05RN01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

preso atto che la Regione Emilia-Romagna, con le modalità espresse dall'art.50 della L.R. n.7/2004, ha formalmente riconosciuto, a tutti coloro che ne hanno presentato regolare istanza, la concessione preferenziale ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 238/1999;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

dato atto che la **ditta individuale SANTIN NERINO** C.F./P.IVA: SNTNRN32D07G923M/00416901205 con sede legale in Via Correcchio n. 42 del comune di Imola (BO):

- con istanza assunta agli atti della Regione Emilia Romagna al Prot. n. 115359 del 28/12/2005, ha chiesto il **rinnovo della concessione preferenziale** riconosciuta con Determinazione n. 11633 del 18/08/2005 della Regione Emilia Romagna **per la derivazione di acqua pubblica sotterranea**: - con una portata massima di 10 l/s per un volume complessivo di 500 metri cubi/anno (mc/a), ad uso irrigazione agricola; - da un pozzo profondo 58 m, ubicato sul terreno di proprietà

identificato al NCT del comune di Imola al Foglio 75 mappale 9 (**procedimento BO001A1853/05RN01**);

- con istanza assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2018/17332 del 25/07/2018 e successive rettifiche e integrazioni Prot. n. PG/2019/180010 del 22/11/2019 e Prot. n. PG/2020/33598 del 02/03/2020, ha chiesto le seguenti **varianti sostanziali alla concessione preferenziale** in corso di rinnovo:

1. di **aumento del volume** complessivo del prelievo fino a 18.858 mc/a, con una portata massima di 15,0 l/s per: l'irrigazione agricola da aprile a settembre di circa 7,18 ha di terreno, di cui circa 4,74 a seminativi (a rotazione: mais, sorgo e grano) con irrigazione a pioggia e circa 2,43 a vite con irrigazione a goccia; per la preparazione dei trattamenti fitosanitari tutto l'anno;

2. di **perforazione di un nuovo pozzo** fino alla profondità massima di 200 m dal p.c. sul terreno di proprietà identificato al NCT Foglio 75 mappale 9 del comune di Imola, in sostituzione di quello esistente, non più funzionante e da chiudere;

visto che:

- con lettera Prot. n. PG/2020/17480 del 04/02/2020 è stato comunicato al richiedente che tutte le istanze presentate sono state ricondotte nell'unico procedimento di rinnovo con varianti sostanziali (pratica **BO01A1853/05RN01**);

- con Determinazione n. 1273 del 017/03/2020 la ditta richiedente è stata autorizzata alla perforazione del nuovo pozzo, in sostituzione di quello esistente, fino alla profondità di 77 m, all'interno del corpo idrico *Conoide Santerno confinato superiore*, con la possibilità di estendere la captazione a profondità superiore, massimo 200 m, soltanto in caso di comprovata assenza di acquiferi produttivi;

vista la nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2021/46054 del 24/03/2021 con la quale la ditta richiedente ha presentato la Relazione tecnica di fine lavori di perforazione del nuovo pozzo e di chiusura di quello esistente, dalle quali si evince:

- che il nuovo pozzo è stato: - **perforato** sul terreno censito nel NCT del comune di Imola (BO) al Foglio 75 mappale 9, nel punto di coordinate UTM RER X:717529 Y:920713, fino alla profondità di 67 m con un diametro di perforo di 250 mm; -

realizzato con una colonna di captazione, cieca, in PVC, di 180 mm di diametro e 67 m di lunghezza, con un solo tratto filtrante, microfessurato, da 63 a 65 m di profondità, in corrispondenza di uno strato di ghiaie e sabbie contenente una falda con soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico a -15/-45,6 m alla portata massima di 15 l/s m in data 30/04/2020; - **completato** con una elettropompa ad asse verticale collegata a trattrice di 59 KW di potenza, con diametro tubo di mandata di 90 mm, con portata massima di 15 l/s;

- che il vecchio pozzo è stato chiuso definitivamente nel rispetto delle prescrizioni della Determinazione n. 1273 del 017/03/2020;

verificata, sulla base della profondità raggiunta dal nuovo pozzo, la compatibilità della nuova derivazione con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, *Conoide Santerno - confinato superiore codice 0510ER DQ2 CCS* come effettuata in sede di determinazione di autorizzazione alla perforazione;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo di concessione con una portata massima di 15 l/s per complessivi 18858 mc/a ad uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel relativo allegato;

considerato che, ai fini del calcolo del canone, l'uso di acque pubbliche concesso è assimilabile a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della nuova concessione:

- delle spese d'istruttoria per un importo di € 161,00 per la domanda di rinnovo della concessione e di € 230,00 per la domanda di varianti sostanziali;
- del saldo dei canoni di concessione 2001-2021 pari a € 34,86;
- del canone di concessione 2021 pari a € 57,71;

- dell'adeguamento del deposito cauzionale, pari a € 198,35, in aggiunta agli importi già versati di € 51,65 a garanzia della concessione pratica B001A1853, per un totale dovuto di € 250,00;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario (agli atti al Prot. n. PG/2021/68525 del 30/04/2021);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla ditta individuale SANTIN NERINO C.F./P.IVA: SNTNRN32D07G923M/00416901205 con sede legale in Via Correcchio n. 42 del comune di Imola (BO), il **rinnovo** della concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee, riconosciuta con Determinazione n. 11633 del 18/08/2005 (pratica B001A1853/05RN01), **con le seguenti varianti:**

- dal nuovo Pozzo realizzato sul terreno censito nel NCT del comune di Imola (BO) al Foglio 75 mappale 9, profondo 67 m, in sostituzione del vecchio Pozzo non più utilizzabile, come da Determinazione n. 1273 del 17/03/2020 di autorizzazione alla perforazione;

- con una portata massima di 15,0 l/s per un volume massimo di 18.858 mc/a, ad uso *irrigazione agricola*,

alle seguenti condizioni:

a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2030**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni

tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

c) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

e) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di **stabilire** che il **canone annuale di concessione 2021 per il nuovo uso concesso**, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., è fissato in € 76,95, di cui è dovuto l'importo di **€ 57,71** per 9 ratei mensili di validità della concessione nell'anno corrente di rilascio;

4) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione preferenziale riconosciuta con Determinazione n. 11633 del 18/08/2005 e dalla relativa domanda di rinnovo, il Concessionario ha corrisposto

l'importo di € 22,62 dovuto come canone pregresso, residuo, per gli anni 2001-2020 e l'importo di € 12,24 dovuto come canone per l'anno 2021 per tre mesi di validità della concessione, per un importo totale di **€ 34,86**, comprensivo degli interessi legali dovuti alla data odierna, ai sensi dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 27 comma 8 del R.R. 41/2001; importo **versato** anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico";

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2021 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2021, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- **effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it** (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **amministrazione concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la **cauzione**, fissata ai sensi dell'art. 154 della LR 3/1999 e ss.mm.ii e dell'art. 8 comma 4 della LR 2/2015 in € 250,00=, corrispondente all'importo minimo stabilito, ha necessitato di adeguamento dell'importo

originariamente versato di € 51,65=, in ragione degli aggiornamenti stabiliti dalla sopra citata LR, per un importo aggiuntivo di **€ 198,35**; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, Presidente della Giunta Regionale";

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il vecchio pozzo è stato chiuso definitivamente nel rispetto delle prescrizioni della Determinazione n. 1273 del 17/03/2020;

11) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

14) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibi;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D.

n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta SANTIN NERINO C.F./P.IVA: SNTNRN32D07G923M/00416901205 con sede legale in Via Correcchio n. 42 del comune di Imola (BO)

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo: *Conoide Santerno - confinato superiore codice 0510ER DQ2 CCS dal Pozzo* perforato (Determinazione n. 1273 del 17/03/2020 di autorizzazione alla perforazione) sul terreno censito nel NCT del comune di Imola (BO) al Foglio 75 mappale 9, nel punto di coordinate UTM RER X:717529 Y:920713, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il Pozzo è stato: - **perforato** fino alla profondità di 67 m con un diametro di perforo di 250 mm; - **realizzato** con una colonna di captazione, cieca, in PVC, di 180 mm di diametro e 67 m di lunghezza, con un solo tratto filtrante, microfessurato, da 63 a 65 m di profondità, in corrispondenza di uno strato di ghiaie e sabbie contenente una falda con soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico a -15/-45,6 m, alla portata massima di 15 l/s, m in data 30/04/2020; - **completato** con una elettropompa ad asse verticale collegata a trattrice di 59 KW di potenza, con diametro tubo di mandata di 90 mm, con portata massima di 15 l/s;

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 15,0 l/s per un volume massimo di 18.858 mc/a;

D) la risorsa è utilizzata per l'irrigazione agricola da aprile a settembre di circa 7,18 ha di terreno, di cui circa 4,74 a seminativi (a rotazione: mais, sorgo e grano) con irrigazione a pioggia e circa 2,43 a vite con irrigazione a goccia; e per la preparazione dei trattamenti fitosanitari tutto l'anno. Tale uso è assimilabile a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa. In caso di variazione di estensione dei terreni irrigui e delle tipologie colturali, non si dovrà comunque superare i quantitativi di prelievo concessi, né modificare il periodo di prelievo stabilito. In caso contrario, dovrà

essere preventivamente acquisito il titolo di variante alla concessione.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve installare e porre in esercizio un dispositivo per la **misurazione dei volumi** derivati sulla tubazione di mandata della **pompa di prelievo di ogni pozzo**; effettuare il **monitoraggio del livello piezometrico statico della falda nel pozzo**, mediante misure manuali da effettuarsi due volte l'anno: una nel mese di marzo/aprile, l'altra in quella di ottobre/novembre, prima e dopo la stagione irrigua; trasmettere i dati di misura all'amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo

richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata**.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2030 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'Amministrazione concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e

successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Santin Nerino, titolare della omonima ditta individuale C.F./P.IVA: SNTNRN32D07G923M/00416901205

con sede legale in Via Correcchio n. 42 del comune di Imola (BO), presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.